



D.R. n. 284

Oggetto: Deliberazione del Senato Accademico n. 55 del 25.3.2014: *Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli Organi Collegiali dell'Università del Salento, nel Consiglio degli Studenti, nel Consiglio di Amministrazione dell'Adisu, nel Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e nel Comitato Unico di Garanzia - emanazione.*

IL RETTORE

VISTO il D.R. n. 470 del 2010 con cui sono state approvate le modifiche al *“Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli Organi Collegiali dell'Università del Salento, nel Consiglio degli Studenti, nel Consiglio di amministrazione dell'ADISU, nel Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e nel Comitato per le Pari Opportunità”* ed è stato, per l'effetto emanato il relativo Regolamento nel testo recante le predette modifiche;

VISTA la deliberazione n. 55 del 25.3.2014 con cui il Senato Accademico ha, tra l'altro, disposto quanto segue:

“Art. 1 Per tutte le motivazioni di cui alle premesse della presente deliberazione, accogliere le richieste formulate dal Consiglio degli Studenti (verbale n. 2 del 19.3.2014) in parte qua e per l'effetto:

1) omissis

2) il Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli organi collegiali dell'Università del Salento, nel Consiglio degli studenti, nel Consiglio di amministrazione dell'ADISU, nel Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e nel Comitato Unico di Garanzia è riscritto in adeguamento alla modalità telematica di votazione prescelta, con allegata scheda sintetica riportante le procedure e-voting (all. 1).

Art. 2 Non accogliere la richiesta formulata dal Consiglio degli Studenti (verbale n.2 del 19.03.2014) di modifica dell'art. 9 comma 1 del Regolamento elettorale.

Art. 3 Il Regolamento di cui al precedente articolo 1, n. 2), sarà emanato con Decreto del Rettore.

Art. 4 omissis”;

VISTO il testo di Regolamento elettorale riscritto in adeguamento alla modalità di voto elettronico delle rappresentanze studentesche approvato dal Senato Accademico con la predetta deliberazione del 25.03.2014;

TENUTO CONTO che sul predetto testo riscritto in adeguamento alla modalità telematica di votazione prescelta è stato acquisito il parere favorevole del Consiglio degli Studenti e che sullo stesso si è espresso il Senato Accademico e che, dunque, a conclusione del procedimento, si può procedere all'emanazione del *Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli Organi Collegiali dell'Università del Salento, nel Consiglio degli Studenti, nel Consiglio di Amministrazione dell'Adisu, nel Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e nel Comitato Unico di Garanzia;*



- VISTO** l'art.1, comma 2, lett. h) della L. 30 dicembre 2010, n.240 che dispone che *"...l'attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università"*;
- VISTO** l'art.14 dello Statuto di Ateneo, rubricato "Rappresentanza", che al comma 2 dispone, in adeguamento alla norma di legge surriportata, che *"l'elettorato passivo è attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università"*;
- DATO ATTO** che le surriportate disposizioni di legge e statuto, sopravvenute al Regolamento elettorale e di rango superiore allo stesso, hanno comportato l'automatica abrogazione della disposizione di cui all'art. 3, comma 1, nella parte in cui riconosceva l'elettorato passivo anche agli studenti iscritti al secondo anno fuori corso e al primo anno di ripetenza;
- CONSIDERATO** pertanto che all'art. 3 comma 1 del Regolamento, le parole *"al secondo anno fuori corso o al secondo anno di ripetenza"* sono sostituite dalle parole *"al primo anno fuori corso"*;
- VISTA** la Legge 9 maggio 1989 n. 168 ed in particolare l'art. 6;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo dell'Università del Salento;

DECRETA

- ART. 1** Emanare il *Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli Organi Collegiali dell'Università del Salento, nel Consiglio degli Studenti, nel Consiglio di Amministrazione dell'Adisu, nel Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e nel Comitato Unico di Garanzia* nel testo riscritto in ragione dell'introduzione della modalità telematica di votazione e con allegata la scheda sintetica esplicativa delle modalità e-voting:

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE IN SENO AGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'UNIVERSITÀ DEL SALENTO, NEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ADISU, NEL COMITATO CHE SOVRINTENDE AGLI INDIRIZZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NEL COMITATO UNICO DI GARANZIA.

Art. 1 INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Le elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consessi Accademici si svolgono ogni biennio, dall'1 marzo al 15 maggio. La data delle elezioni è fissata dal Senato Accademico, sentito il Consiglio degli Studenti.
2. Le elezioni sono indette dal Rettore, con proprio Decreto che viene reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo, a mezzo stampa e sul sito Internet dell'Università almeno 45 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle stesse.



3. In caso di urgenza, sentito il Consiglio degli Studenti e previo parere favorevole del Senato Accademico, il termine di cui al comma 2 può essere ridotto a 25 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni.
4. Qualora per cause di forza maggiore non possa farsi luogo all'elezione per la data fissata nel decreto di convocazione, il Rettore può disporre il rinvio, con le medesime modalità di indizione, non oltre 60 giorni.
5. Il Decreto Rettorale dovrà specificare:
 - a. le rappresentanze per le quali si vota;
 - b. il numero degli eligendi per ciascuna votazione
 - c. i requisiti richiesti per l'esercizio del diritto di voto;
 - d. le modalità di presentazione delle liste;
 - e. il calendario delle votazioni.

Art. 2

ELETTORATO ATTIVO

1. L'elettorato attivo spetta agli studenti che, nell'anno accademico in cui si svolge l'elezione, risultino regolarmente iscritti o che abbiano, ai sensi della normativa vigente, effettuato prescrizione al test di ammissione ad un corso di Laurea Magistrale dell'Università del Salento.
2. Tali soggetti votano per le elezioni delle rappresentanze in riferimento ai Corsi di appartenenza. Nel caso di studenti che abbiano effettuato prescrizione al test di ammissione ad un corso di Laurea Magistrale dell'Università del Salento, essi votano per le elezioni delle rappresentanze in riferimento ai Corsi cui si andranno ad immatricolare.
3. Non hanno diritto di voto coloro i quali, avendo effettuato preiscrizione al test di ammissione ad un corso di Laurea Magistrale o ad anno successivo di un corso di Laurea dell'Università del Salento, non abbiano completato la procedura di immatricolazione o di iscrizione ad un corso di Laurea o di Laurea Magistrale entro il termine ultimo previsto dalla normativa vigente, in quanto compatibile con le sedute di votazione.

Art. 3

ELETTORATO PASSIVO

1. L'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti in possesso dell'elettorato attivo ai sensi del precedente art.2, tranne a quelli iscritti ad anni successivi al primo anno fuori corso.. Lo studente può cumulare contemporaneamente due rappresentanze e non può essere eletto per più di due mandati nello stesso organo.
2. In caso di elezioni parziali o suppletive, il mandato elettorale, che abbia durata superiore a sei mesi, consente la rieleggibilità una sola volta.
3. Sono ineleggibili coloro che non possono assumere pubblici uffici perché condannati con sentenza penale passata in giudicato e coloro che non sono in possesso dell'elettorato attivo ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.
4. Sono ineleggibili coloro che avendo effettuato prescrizione al test di ammissione ad un corso di Laurea Magistrale o ad anno successivo di un corso di Laurea dell'Università del Salento, non abbiano completato la procedura di immatricolazione o di iscrizione ad un corso di Laurea o di Laurea Magistrale entro il termine ultimo previsto dalla normativa vigente, in quanto compatibile con le sedute di votazione.



Art. 4

**ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL C.D.A.
DELL'ADISU**

1. L'Università del Salento elegge due rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'ADISU ai sensi dell'art.10 lett. F) della Legge Regionale n.18 del 27.6.2007:

- a. Uno studente viene eletto da tutti gli studenti regolarmente iscritti presso le Facoltà attive presso le sedi di Lecce;
- b. Uno studente viene eletto da tutti gli studenti regolarmente iscritti presso le Facoltà attive presso la sede di Brindisi.

2. Per l'elezione al Consiglio di Amministrazione dell'ADISU, l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti ai sensi degli artt. 2 e 3 del presente regolamento.

Art. 5

ORGANI DELLE ELEZIONI

1. L'Ufficio Elettorale, con funzioni di coordinamento di tutte le attività connesse allo svolgimento delle elezioni è istituito presso l'Amministrazione Centrale dell'Università del Salento.

2. Presso il Rettorato è costituita una Commissione Elettorale Centrale, nominata dal Rettore, composta da

- a. Un Magistrato;
- b. Due funzionari dell'Amministrazione universitaria;
- c. Due Professori di ruolo.

Spetta alla citata Commissione la direzione e il controllo delle operazioni elettorali e le decisioni sui reclami presentati da parte degli elettori, dei componenti dei seggi e dei rappresentanti di lista ai sensi del successivo art. 14.

La Commissione ha, inoltre, il compito di disporre l'assegnazione degli studenti componenti, effettivi e supplenti, ai vari seggi nonché di collazionare i risultati elettorali prevenuti dagli stessi seggi e di trasmetterli al Rettore per la proclamazione degli eletti.

Essa, inoltre, ha funzioni di verifica, controllo, eliminazione di candidati, liste o contrassegni nei casi previsti, in quanto applicabili, dall'art. 30 del D.P.R. 16/5/1970.

Le attività della Commissione Elettorale Centrale possono essere retribuite con un gettone di presenza preventivamente quantificato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 6

SEGGI ELETTORALI

1. I seggi elettorali sono costituiti con Decreto Rettorale, che stabilisce il numero degli stessi e la relativa ubicazione, la relativa sezione elettorale (ove determinata) almeno 20 giorni prima della data delle elezioni. Nel caso di urgenza di cui all'art. 1 comma 3 del presente Regolamento, il termine è ridotto a 10 giorni prima della data delle elezioni.

2. I seggi sono costituiti da:

- a. Un Professore di ruolo o da un Dirigente o da un Vicedirigente che



- assume le funzioni di Presidente
- b. Un impiegato dell'Amministrazione Universitaria, ivi compreso il personale a tempo determinato, che assume le funzioni di Segretario;
 - c. Due studenti non candidati, quali componenti.

La Commissione Elettorale Centrale dispone l'assegnazione dei componenti ai singoli seggi sulla base di intese con i rappresentanti di tutte le liste, riuniti in apposito Comitato e procede, inoltre, con gli stessi criteri, alla designazione di due studenti componenti supplenti.

In caso di rifiuto degli studenti prescelti o di insufficienza di nominativi, gli studenti componenti dei seggi, sono scelti tra gli studenti che abbiano apposto la loro firma in appoggio alle liste.

In caso di temporanea assenza del Presidente del seggio le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

Il seggio opera validamente sempre che in esso siano presenti almeno due dei suoi componenti.

3. I candidati non possono essere studenti componenti dei seggi o rappresentanti di lista.

4. Le operazioni di voto e di scrutinio sono pubbliche.

5. Le attività dei componenti dei seggi elettorali possono essere retribuite con un gettone di presenza preventivamente quantificato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

6. L'Ufficio di componente di seggio elettorale è obbligatorio per le persone designate. La sostituzione può avvenire esclusivamente per gravi e giustificati motivi debitamente documentati. In tal caso la sostituzione è disposta dal Rettore con proprio provvedimento.

Art. 7

LISTE ELETTORALI

1. Gli studenti aventi diritto al voto sono elencati in apposite liste, predisposte in ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome, nome e del numero di matricola di ciascuno di essi, e con distinzione, all'interno di ciascuna facoltà, per corso di laurea o di diploma ad esaurimento, corsi di laurea di primo livello, corso di laurea di secondo livello, corsi di specializzazione e dottorato di ricerca; tali liste sono depositate in triplice copia presso l'Ufficio Elettorale, per la consultazione da parte di chiunque vi abbia interesse, almeno 15 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle votazioni.

2. Entro il medesimo termine, l'elenco dei votanti viene, inoltre, pubblicato, a cura dell'Ufficio Elettorale, sul sito dell'Università del Salento per la consultazione on-line.

3. Chi, pur avendone il diritto, non sia stato incluso nelle liste, può ottenere dall'Ufficio elettorale un certificato o visto di ammissione al voto fino a chiusura delle votazioni.

Art. 8

CANDIDATURE

1. I candidati sono espressi con: cognome, nome, luogo e data di nascita, anno di iscrizione, numero matricola, facoltà, corso di laurea o di diploma ad esaurimento, corso di laurea di primo livello, corso di laurea di secondo livello,



corsi di specializzazione e dottorato di ricerca.

2. Le liste dei candidati, contraddistinte da una denominazione o sigla e comprendenti un numero di candidati non superiore a quello degli eligendi, vengono presentate entro le ore 12.00 del trentesimo giorno precedente l'inizio dello svolgimento delle operazioni di voto, mediante deposito presso l'Ufficio Elettorale dell'Università. Tale termine, in caso di motivata urgenza, può essere ridotto a 15 giorni.

3. La presentazione delle liste deve essere corredata da apposita dichiarazione da parte degli stessi di accettazione della candidatura secondo le modalità indicate nell'art. 38 commi 2 e 3 del D.P.R. 445/2000.

4. Le dichiarazioni di presentazione della lista di candidati e di accettazione della candidatura possono avvenire:

- a. Per via telematica, a condizione che l'Ateneo abbia attivato appositi sistemi di riconoscimento della firma digitale od abbia abilitato l'uso della carta di identità elettronica;
- b. Mediante sottoscrizione resa dall'interessato in presenza dei dipendenti deputati all'autentica della sottoscrizione;
- c. Mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà debitamente sottoscritta, predisposta dall'Amministrazione con modulo disponibile anche on-line sul sito Internet dell'Università, e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata del sottoscrittore.

L'Ufficio elettorale rilascerà apposita ricevuta indicando la data e l'ora della presentazione.

5. Il presentatore ufficiale, che segue la lista in ogni ulteriore adempimento e nei rapporti con gli organismi universitari, ha facoltà di assistere a tutte le operazioni elettorali.

6. Qualora la denominazione o sigla di una lista sia identica o confondibile con altra presentata in precedenza, la Commissione Elettorale invita l'ultimo presentatore a modificarla entro due giorni dalla scadenza del termine per il deposito, fatta salva l'ipotesi di utilizzo improprio di sigla e denominazione appartenenti ad associazioni riconosciute dall'Università secondo la normativa in vigore. La modifica della denominazione o sigla nel predetto termine sarà notificata dagli interessati per iscritto alla Commissione Elettorale Centrale.

7. I presentatori di ciascuna lista comunicano all'Ufficio Elettorale, entro il ventesimo giorno antecedente la data delle votazioni, i nominativi dei rappresentanti di lista per ciascun seggio, ed i nominativi degli studenti componenti dei seggi compresi i supplenti, ai fini dell'emanazione del decreto di costituzione dei seggi di cui al precedente art. 6.

8. Le liste dei candidati riscontrate regolari dalla Commissione Elettorale Centrale sono rese pubbliche mediante affissione di manifesti nei quali esse appaiono elencate secondo l'ordine di presentazione, con relativa denominazione o sigla, ovvero mediante pubblicazione sul sito dell'Università del Salento per la consultazione in via informatica, almeno 15 giorni prima della data delle elezioni.

9. Presso ogni seggio viene, inoltre, esposto, in posizione chiaramente visibile, l'elenco completo delle citate liste, con l'indicazione dei rispettivi candidati.

10. La lista dei candidati, nei cui elenchi di sottoscrittori verranno riscontrate firme falsificate, verrà esclusa d'ufficio dalla competizione elettorale. Verrà altresì dato



corso a tutti i procedimenti disciplinari di competenze dell'Università e verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di propria competenza.

11. Saranno inoltre depennati i candidati che risultino compresi in più liste o che non risultino in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento.

12. In caso di elezioni suppletive parziali, al fine di evitare il trattamento discriminatorio e penalizzante nei confronti degli eletti in sostituzione dei rappresentati dimissionari o decaduti, derivante dalla limitata durata del mandato, si consentirà ai rappresentati sostituiti, di concorrere nelle elezioni studentesche del biennio successivo, indipendentemente dalla durata del mandato già prestato che, comunque, non potrà essere superiore ad un anno.

Art. 9

SOTTOSCRIZIONI

1. Le liste dei candidati per il Senato Accademico, per i Consigli di Amministrazione dell'Università e dell'ADISU, per il Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli Impianti sportivi dell'Ateneo e per il Comitato Unico di Garanzia, devono essere corredate dalle firme di almeno 50 studenti regolarmente iscritti all'Università del Salento, mentre per i Consigli di Facoltà e Consigli Didattici, le Candidature devono essere, invece, corredate dalle firme di 20 studenti.

2. Le firme apposte a sostegno delle candidature, ai sensi dell'art. 38 comma 3 D.P.R. n. 445/00, sono autenticate dai soggetti indicati nel provvedimento di indizione delle elezioni oppure mediante sottoscrizione da parte del firmatario unitamente, a deposito della copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dello stesso, da allegare all'atto della presentazione delle liste stesse, a cura del presentatore ufficiale.

3. A fianco della firma di ogni sottoscrittore deve essere chiaramente indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, facoltà, anno di iscrizione, numero di matricola, corso di laurea o di diploma ad esaurimento, corso di laurea di primo livello, corso di laurea di secondo livello, corsi di specializzazione e dottorato di ricerca.

4. Ogni studente può appoggiare con la propria firma solo una lista.

5. I nominativi illeggibili ed i numeri di matricola inesatti verranno considerati nulli.

6. Qualora il numero dei sottoscrittori sia inferiore al minimo richiesto, la lista risulterà annullata.

Art. 10

PROPAGANDA ELETTORALE

1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione e mediante accordi fra i presentatori delle liste riuniti in apposito Comitato; la Commissione Elettorale, al fine di assicurare un uguale accesso ai mezzi di propaganda ed in base alle proposte di tale Comitato, pone a disposizione delle liste uguali spazi per l'affissione e può concedere, dietro autorizzazione del Rettore, l'uso di aule per lo svolgimento di assemblee elettorali.

2. Ogni forma di propaganda, compreso il volantinaggio, deve cessare 24 ore



prima dell'inizio delle votazioni.

TITOLO II DELLO SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI

Art. 11

TEMPO E LUOGO DELLE VOTAZIONI

1. Le votazioni si svolgono nei due giorni feriali indicati nel Decreto di indizione; i seggi elettorali restano aperti ininterrottamente dalle ore 9.00 alle ore 19.00 del primo giorno e dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del secondo giorno fissato per le elezioni.
2. Le votazioni hanno luogo in apposite aule delle sedi dell'Università del Salento.
3. Prima dell'inizio delle elezioni i componenti del seggio si riuniscono per acquistare la disponibilità del materiale necessario all'esercizio del diritto di voto (registri, liste dei votanti, materiale di cancelleria, ecc.).
4. È compito del Presidente del seggio controllare l'agibilità del locale ove avvengono le elezioni e la presenza in esso delle cabine e degli apprestamenti necessari ad assicurare e garantire la segretezza e la libertà del voto.
5. Il Presidente del seggio è, inoltre, responsabile dell'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali e della loro regolarità.
6. La vigilanza dei seggi e la conservazione delle urne e dei talloncini in calce al foglio A4 contenente le credenziali e password degli studenti che hanno già esercitato il diritto di voto sarà garantita dall'Università. Il Presidente può, in caso di necessità, chiedere l'intervento delle Forze di Polizia all'interno del seggio.
7. La sala di votazione deve essere munita di idonee chiusure e l'ingresso deve essere sigillato sia al termine delle operazioni preliminari sia al termine delle votazioni del primo giorno.

Art. 12

OPERAZIONI ELETTORALI

1. L'elettore deve farsi riconoscere mediante esibizione del libretto universitario o di altro documento di riconoscimento.
2. Il Presidente, accertata l'identità personale del votante e la sua iscrizione nella relativa lista.
3. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare di altro elettore dell'Università liberamente scelto dall'interessato; l'impedimento, quando non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico; nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore per più di un invalido.
4. Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori ancora presenti nei locali del seggio sono ammessi a votare.
5. Durante lo svolgimento delle elezioni, è vietato esercitare qualunque forma di propaganda o di pressione, anche verbale sugli elettori.

Art. 13

ESPRESSIONE DEL VOTO

1. Ogni elettore può esprimere, per ciascuna delle rappresentanze da eleggere, un numero di voti pari ad un terzo delle rappresentanze da eleggere, fino ad un massimo di sei preferenze, purché appartenenti alla stessa lista, apponendo un segno:



- a.O sul contrassegno della lista prescelta;
- b.O sul nominativo del candidato prescelto;
- c.O nell'area del rettangolo che contiene il contrassegno della lista ed il nominativo del candidato prescelti.

Eventuali nominativi in eccedenza sono considerati nulli, tenendo validi solo il voto di lista ed il numero di voti espressi fino al limite delle preferenze consentite, secondo l'ordine di espressione, per ciascuna delle rappresentanze da eleggere.

2.Il voto è personale e segreto.

TITOLO III DEGLI SCRUTINI E DELLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 14 OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente di ogni seggio invia il verbale delle votazioni all'Ufficio Elettorale. La Commissione Elettorale Centrale procede ad un accurato controllo dei talloncini in calce al foglio A4 contenente le credenziali e password degli studenti che hanno già esercitato il diritto di voto, verificando la corrispondenza della sommatoria con il numero dei votanti che risulterà in via elettronica e trasmette i risultati elettorali ai sensi del successivo art. 16 e, quindi, al Rettore.

Art. 15 CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

1.L'attribuzione delle rappresentanze per tutte le votazioni delle rappresentanze studentesche ciascuna elezione avviene secondo i seguenti criteri:

- a.Per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
- b.Per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidati della lista;
- c.La cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due,, sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- d.Tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponda la minore cifra elettorale;
- e.Le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera precedente;
- f.Risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.

2.La sessione di votazione è da intendersi valida nel suo complesso se vi abbia partecipato almeno il 15% degli aventi diritto al voto calcolati sull'intera popolazione studentesca



Art. 16

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. Il Rettore, accertata la regolarità degli atti, proclama l'esito delle votazioni con proprio Decreto, entro 10 giorni dalle elezioni stesse, assicurandone la pubblicità mediante affissione alle apposite bacheche, comunicazione alla stampa, manifesti e mediante pubblicazione sul sito dell'Università del Salento.
2. Gli eletti durano in carica un biennio e decadono alla scadenza.
3. In caso di rinuncia o di dimissioni di uno dei candidati proclamati eletti, o di sua decadenza dalla qualità di studente dell'Università del Salento, gli subentra il primo dei non eletti della stessa lista; in caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

Art. 17

DECADENZE DALLA CARICA

1. Gli studenti eletti o designati nelle rappresentanze studentesche decadono dalla carica in caso di:
 - a. Perdita dello status di studente;
 - b. Trasferimento ad altro Ateneo;
 - c. Passaggio ad altra Facoltà o ad altro Consiglio Didattico, limitatamente alle rappresentanze nei Consiglio di Facoltà e nei Consiglio Didattici;
 - d. Assenza dalle riunioni dell'Organo di cui è componente, secondo quanto disposto dallo Statuto di Ateneo ai sensi dell'art.42 comma3.
2. Gli studenti eletti o designati nelle rappresentanze studentesche decadono dalla carica in caso di conclusione del mandato alla scadenza del biennio, ma restano in carica sino alla proclamazione dei nuovi eletti e comunque per un periodo non superiore a 45 giorni.
3. Gli studenti eletti nelle rappresentanze studentesche che conseguono la laurea triennale nel corso del mandato possono conservare lo stesso, dandone comunicazione al Rettore entro 30 giorni dalla data del conseguimento della laurea ed indicando il nome della laurea specialistica alla quale intendono iscriversi.
4. La mancata comunicazione al Rettore nei termini previsti dal comma precedente comporta la decadenza dal mandato.
5. La conservazione del mandato per gli studenti eletti nei Consigli di Facoltà o nei Consigli Didattici è possibile solo nel caso in cui la laurea specialistica prescelta afferisca al medesimo Consiglio di Facoltà o Consiglio Didattico.
6. Il mantenimento del mandato è disposto con Decreto del Rettore, per un periodo di sei mesi a partire dalla data del conseguimento della laurea; trascorso tale termine lo studente decade dal mandato, qualora non risulti iscritto alla laurea specialistica indicata nella comunicazione di cui al 4 comma del presente articolo.

Art. 18

RICORSI

Contro i risultati come sopra proclamati può essere proposto ricorso, entro 10 giorni dalla proclamazione, alla Commissione Elettorale Centrale, che decide entro i successivi 10 giorni, e contro quest'ultima pronuncia, in appello, sempre entro 10 giorni, al Senato Accademico che decide definitivamente.



Alle decisioni suddette è data pubblicità nelle forme di cui all'art. 17 comma 1.

Art. 19

NORME FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme dello Statuto di Ateneo ed alla normativa nazionale in materia.



ALLEGATO

SCHEDA SINTETICA SULLE MODALITA' DEL VOTO TELEMATICO

Introduzione

Il software che verrà utilizzato per le Elezioni delle rappresentanze studentesche relative al Biennio 2014/2016 è denominato *u-Vote* ed è prodotto dal Cineca; il sistema è stato validato, per ciò che concerne non ripudio, segretezza e anonimato forniti dall'architettura e dai protocolli utilizzati, dalla "Commissione per la Validazione delle procedure telematiche unificate" istituita con Decreto del Capo del *Dipartimento per l'Università, AFAM e per la Ricerca* n. 88 del 21/7/2009 l'8 Febbraio 2010; la configurazione utilizzata è basata su postazioni di voto fornite direttamente dal Cineca. Il manuale d'uso dell'interfaccia utente è disponibile nella sezione del portale istituzionale dedicata alle elezioni studentesche raggiungibile dall'indirizzo:

http://www.unisalento.it/web/guest/elezioni_studentesche

Gli Organi per cui saranno votate le rappresentanze studentesche e gli elettorati sono pubblicati, secondo le tempistiche stabilite dal Regolamento Elettorale vigente, sul portale istituzionale al link http://www.unisalento.it/web/guest/elezioni_studentesche a cui si rimanda per ottenere maggiori informazioni.

Oltre al presente documento ed al già menzionato manuale d'uso è possibile visionare un filmato esplicativo sull'utilizzo della piattaforma accedendo al link <http://came.unisalento.it/media/video-guida-sistema-telematico-per-le-elezioni-studentesche/>

Il voto telematico: attività presso i seggi

Il processo di voto seguito dall'elettore si articola sui seguenti step:

1. l'elettore si reca, munito del libretto universitario o di altro documento di riconoscimento, presso uno dei seggi allestiti per il voto elettronico la cui ubicazione è stata comunicata mediante Decreto Rettorale. Ogni studente può votare in uno qualsiasi dei seggi allestiti;
2. l'elettore fornisce il documento identificativo al Presidente o altro membro del Seggio Elettorale che, dopo aver proceduto al riconoscimento, elenca le schede elettorali che lo studente visualizzerà nell'applicazione di voto. Il Presidente o altro membro del Seggio Elettorale, quindi, stampa un foglio A4 contenente le credenziali personali per accedere alla postazione di voto. In calce a tale foglio A4 vi è un talloncino che dovrà essere strappato, firmato dall'elettore e consegnato al Seggio;
3. l'elettore potrà accedere quindi ad una postazione di voto;
4. l'elettore inserirà lo Username e la Password riportate nel documento fornito dalla Commissione in fase di identificazione e procederà con il voto (si rimanda alla video-guida <http://came.unisalento.it/media/video-guida-sistema-telematico-per-le-elezioni-studentesche/> ed al manuale d'uso menzionato nell'introduzione per i dettagli circa l'uso dell'applicativo); gli studenti avranno a disposizione 8 schede elettroniche e cioè quelle relative alle rappresentanze da eleggere



- i. nel Senato Accademico,
 - ii. nel Consiglio di Amministrazione,
 - iii. nel Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi (CUS),
 - iv. nel Comitato Unico di Garanzia (CUG),
 - v. nel Consiglio d'Amministrazione dell'Adisu (Lecce o Brindisi),
 - vi. nel Consiglio di Facoltà di riferimento,
 - vii. nel Consiglio Didattico di riferimento,
 - viii. nel Consiglio degli Studenti di riferimento;
- i dottorandi avranno a disposizione solo 1 scheda elettronica elettorale relativa al rappresentante da eleggere per il Senato Accademico;
5. al termine della procedura di voto l'elettore ritirerà il proprio documento di riconoscimento.

Applicazione demo

Per eseguire la simulazione dell'evento elettorale è necessario avere installata e funzionante una Java Virtual Machine versione 1.6.x o superiore.

Il programma di simulazione è compatibile con qualsiasi sistema operativo che supporti la versione Java richiesta.

E' possibile provare l'applicazione per la procedura di voto accedendo al seguente link:

<http://www.unisalento.it/applicazione>

Verrà scaricato il file *uVoteVotingClientSimulator-2.1.jar*; avviare il programma di simulazione facendo doppio click sul file *uVoteVotingClientSimulator_2-1.jar*. Se il doppio click non ha effetto o viene segnalato un errore, verificare la versione della Java Virtual Machine installata sul pc eseguendo da finestra di comando l'istruzione `java -version`.

Per simulare la sessione di voto dell'elettore, utilizzare le seguenti credenziali di accesso

Username: **manzoni**

Password: **alessandro**

L'applicazione demo contiene delle schede fittizie utili solo a comprendere il funzionamento del software.



ART. 2 Il Regolamento in oggetto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo, nella sezione "Ateneo-Statuto e Normative".

Il presente Decreto è inviato comunicazione nella prossima seduta del Senato Accademico.

Lecce, 27 marzo 2014

**f.to IL RETTORE
(prof. Vincenzo Zara)**

*In comunicazione del S.A.
Al sito web di Ateneo
Al Consiglio degli Studenti
All'Ufficio Legale
All'Ufficio Affari istituzionali*